

LETTER OF INFORMATION

LETTERA DI INFORMAZIONE	<u>gD</u>
6 febbraio 1967	3

DEL GRUPPO DI STUDIO SULLA POLITICA DEL DISARMO

IL TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE

Egregio Signore,

come preannunciato nella precedente lettera di informazione, Le inviamo alcuni documenti relativi alla Conferenza di Ginevra. Essi si riferiscono in particolare al trattato di Non Proliferazione, che è attualmente il punto su cui è concentrata la trattativa.

Vi sono infatti fondate speranze che alla riapertura della Conferenza - che avverrà il 21 febbraio - sia possibile giungere rapidamente ad un accordo sulla base di un compromesso fra i progetti di trattato sovietico e americano.

Presumibilmente il compromesso escluderà la possibilità di cedere le armi nucleari anche nell'ambito di un'alleanza (in ciò soddisfacendo alle richieste sovietiche), ma garantirà la possibilità di consultazioni fra alleati anche su argomenti nucleari (in ciò soddisfacendo alle richieste occidentali).

E' inutile sottolineare l'importanza di un tale accordo, nel caso sia possibile raggiungerlo e a condizione che sia molto ampio l'arco dei paesi che vi aderiscono (e specialmente comprenda quei paesi non nucleari, che - per diverse ragioni - sono più tentati dalla opzione nucleare: India, Giappone, Svezia, Israele, Egitto, etc.). In primo luogo subirebbe così una battuta d'arresto quella tendenza, che ha prevalso finora - salvo la battuta d'arresto del Test Ban - e che è tale da condurre, presto o tardi, ad un sicuro disastro. In secondo luogo si può sperare che questo accordo, per l'impulso distensivo che certo rappresenterebbe, sia l'inizio di una nuova temperie, da cui possano a breve termine nascere altri accordi, di controllo degli armamenti e di disarmo, che riguardino direttamente le superpotenze nucleari. Ciò perchè, anche

./.

GRUPPO DI STUDIO SULLA POLITICA DEL DISARMO

iai

istituto affari internazionali

iai

se il trattato di non proliferazione sarà - così almeno speriamo - accettato quasi universalmente, è però certo che non potrà essere mantenuto indefinitamente in vigore se non sarà seguito da ulteriori accordi che limitino la corsa agli armamenti fra le superpotenze e, in prosieguo di tempo, limitino l'entità stessa dei loro armamenti, attraverso un processo di disarmo graduale, bilanciato e controllato.

E' comunque importante, nel futuro immediato, che non solo l'Italia aderisca al trattato - se il trattato si farà - ma che vi aderisca con prontezza e convinzione, anche allo scopo di far pesare questo suo atteggiamento in quei paesi dove il dibattito sulla ratifica del trattato sarà più acceso. E' questa una responsabilità, più ancora che del governo, delle forze politiche. Laddove è presumibile che la grande maggioranza di tali forze sarà in Italia favorevole al trattato, la prontezza e la decisione con cui manifesterà questo atteggiamento - superando le obiezioni di coloro (e certo non mancheranno) i quali, abituati a schemi mentali di un mondo prenucleare, solleveranno difficoltà e riserve - sarà una sicura prova del loro grado di comprensione e consapevolezza della situazione internazionale, dominata dalla nuova logica delle armi nucleari del presente e del futuro.

Questa responsabilità è condivisa dal mondo della cultura, che avrebbe proprio come suo compito di tenere aggiornate le forze politiche e il paese tutto sulla più moderna problematica della vita internazionale, ma che purtroppo è stato finora assai carente per quel che riguarda la conoscenza precisa e realistica delle difficoltà e prospettive di una politica di controllo degli armamenti e del disarmo. (Ci auguriamo che questa serie di lettere di informazione possa contribuire almeno un poco a superare questa carenza; l'IAI si propone inoltre di organizzare al più presto una Tavola Rotonda su questo tema).

Con molti cordiali saluti.

Francesco Calogero

Francesco Calogero
Responsabile del Gruppo di Studio
sulla Politica del Disarmo

P.S. I documenti acclusi sono tratti dal rapporto presentato dai copresidenti della Conferenza di Ginevra al Segretario Generale delle Nazioni Unite, per la 21° sessione dell'Assemblea Generale (A/6390, DC/228, 30 agosto 1966) La traduzione del primo progetto americano di trattato e di quello russo è tratta da "Relazioni Internazionali"

./.

(28 . VIII. '65. p.823, e 9. X. '65. p.964).

Il testo degli emendamenti al progetto americano e i Memorandum sulla non-proliferazione sono stati tradotti dal francese da Luisa Calogero La Malfa. I testi originali sono a disposizione di chi voglia consultarli presso l'IAI.

Articolo II

Ciascuno degli Stati contraenti non possessori di armi nucleari s'impegna:

- 1) A non fabbricare armi nucleari, e a non sollecitare o accettare il passaggio di armi nucleari sotto il suo controllo nazionale o sotto il controllo di un'associazione di Stati non possessori di armi nucleari di cui sia membro.
- 2) A non sollecitare nè accettare, e a non fornire, sia isolatamente che in associazione con altri Stati non possessori di armi nucleari:
 - a) assistenza nella fabbricazione di armi nucleari, nella preparazione alla fabbricazione delle medesime o nella sperimentazione di armi nucleari, nè
 - b) incoraggiamenti o incitazioni alla fabbricazione o all'acquisizione, sotto altra forma di armi nucleari proprie.
- 3) A non intraprendere altra azione che provocherebbe un aumento nel numero complessivo degli Stati o delle associazioni di Stati aventi il controllo delle armi nucleari.
- 4) A non intraprendere alcuna azione tra quelle vietate ai termini dei precedenti paragrafi del presente articolo, nè direttamente, nè indirettamente per il tramite di Stati terzi, o di associazioni di Stati, o per il tramite di unità o di membri delle loro forze armate, anche nel caso in cui tali unità o membri delle forze armate si trovassero sotto il comando di un'alleanza militare.

Articolo IV

Nel presente trattato

- a) l'espressione "Stato possessore di armi nucleari" designa uno Stato che possenga il controllo delle armi nucleari a partire dal
- b) l'espressione "Stato non possessore d'armi nucleari" designa uno Stato che non è "Stato possessore di armi nucleari"
- c) la parola "controllo" designa il diritto o la capacità di mettere a fuoco armi nucleari senza la devisione concomitante di uno Stato possessore di armi

- d) l'espressione "armi nucleari" designa
(definizione da precisarsi ulteriormente)

ENDC/164

27 gennaio 1966

UNIONE SOVIETICA

Trattato sulla Non Proliferazione delle armi nucleari

Gli Stati firmatari del trattato, chiamati d'ora in poi "Parti Contraenti", avendo preso in considerazione le conseguenze devastatrici che una guerra nucleare avrebbe per l'umanità intera e la necessità che ne consegue di non risparmiare gli sforzi per impedire il pericolo dello scoppio di una simile guerra e di prendere le misure atte a garantire la sicurezza dei popoli; in armonia con le risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che li impegnano a concludere un accordo che impedisca l'ulteriore proliferazione delle armi nucleari; guidate dal desiderio della pronta realizzazione di un accordo sulla completa proibizione ed eliminazione di ogni tipo di armi nucleari nel quadro di un disarmo completo e generale sotto rigoroso controllo internazionale; nel tentativo di contribuire al rilassamento della tensione internazionale nonché al rafforzamento della fiducia tra gli Stati e di facilitare con ciò la conclusione di un accordo sul disarmo completo e generale; si dichiarano d'accordo su quanto segue:

Articolo I

- 1) Le parti contraenti in possesso di armi nucleari si accordano per non porre in alcun modo simili armi - sia direttamente che indirettamente per mezzo di terzi Stati o gruppi di Stati - in possesso o a disposizione di Stati o gruppi di Stati che non posseggono armi nucleari, e concordano altresì di non concedere ai detti Stati o gruppi di Stati il diritto di partecipare al possesso, alla disposizione o all'uso delle armi nucleari. Le parti summenzionate non forniranno armi nucleari o accorderanno il diritto di controllo su di esse, sul loro dislocamento o uso alle unità delle forze armate o a singoli militari di Stati che non posseggono armi nucleari, an-

che nel caso che tali unità o militari siano sotto il comando di una qualsiasi alleanza militare.

- 2) Le parti contraenti che posseggono armi nucleari concordano di non assistere direttamente o indirettamente tramite terzi Stati o gruppi di Stati, gli Stati che non posseggono attualmente armi nucleari, nella produzione, o nella preparazione alla produzione o nel collaudo di tali armi, e si accordano per non trasmettere alcuna informazione o documentazione sulla produzione, sui dati scientifici e di ricerca o altro che possa essere utilizzato nella produzione o nell'uso delle armi nucleari.

Articolo II

- 1) Le parti contraenti che non posseggono armi nucleari si impegnano a non creare, produrre o preparare la produzione di armi nucleari, né da sole né con l'aiuto di altri Stati, sul loro territorio o sul territorio di altri Stati. Esse si impegnano anche ad astenersi dall'ottenere armi nucleari sotto qualsiasi forma - direttamente od indirettamente, tramite terzi Stati o gruppi di Stati - in loro possesso, disposizione o uso, e non parteciperanno al possesso, disposizione o uso di tali armi, né alla relativa sperimentazione. Le summenzionate parti contraenti non cercheranno di acquisire il controllo sulle armi nucleari, o sulla loro dislocazione o uso per le unità delle proprie forze armate o per singoli militari di queste forze, anche se tali unità o militari fossero posti sotto il comando di qualsivoglia alleanza militare.
- 2) Le parti contraenti che non posseggono armi nucleari si impegnano a non ricevere né a tentare di ottenere, dagli Stati che posseggono armi nucleari, assistenza nella produzione di tali armi o informazioni o documentazioni sulla produzione, o sui dati scientifici e di ricerca o su altro che possa essere utilizzato nella produzione o nell'uso di armi nucleari.

Articolo III

Le parti del presente trattato si asterranno da qualsiasi appoggio, incoraggiamento od incitamento a que

gli Stati che cercano di possedere armi nucleari, di produrle o di acquistare il diritto di disporre di simili armi.

Articolo IV

- 1) Ciascuna delle parti contraenti può proporre emendamenti al trattato. Il testo di ogni emendamento proposto sarà sottoposto ai governi depositari, che lo distribuiranno a tutte le parti contraenti. Quindi, se un terzo o più delle parti contraenti lo richiedesse, i governi depositari indurranno una conferenza a cui inviteranno tutte le parti contraenti per esaminare tale emendamento.
- 2) Qualsiasi emendamento a questo trattato deve essere approvato dalla maggioranza di tutte le parti aderenti, compresi i voti di tutte le parti contraenti che posseggono armi nucleari. L'emendamento entra in vigore per tutte le parti contraenti dopo la deposizione degli strumenti di ratifica da parte della maggioranza di tutte le parti aderenti, compresi gli strumenti di ratifica da parte di tutte le parti contraenti che abbiano armi nucleari.

Articolo V

- 1) Questo trattato sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati. Qualunque Stato che non firmasse il trattato prima della sua entrata in vigore, in base al punto III di questo articolo, può accedervi in qualunque momento.
- 2) Questo trattato va ratificato dagli Stati che lo hanno firmato. Gli strumenti di ratifica e i documenti di adesione debbono essere depositati presso i governi nominati appunto governi depositari.
- 3) Questo trattato entrerà in vigore dopo la sua ratifica da parte di tutte le parti contraenti che posseggono armi nucleari e dopo la deposizione degli strumenti di ratifica.
- 4) Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o documenti di adesione verranno depositati dopo l'entrata in vigore del Trattato, esso entrerà in vigore il giorno della deposizione dei loro strumenti di ratifica o documenti di adesione.
- 5) I governi depositari informeranno immediatamente tut

ti gli Stati che hanno firmato o aderito al Trattato della data di ogni firma, della data della deposizione di ogni strumento di ratifica o documento di adesione, della data di entrata in vigore di questo trattato, della data di ricezione di qualsiasi domanda di convocazione di conferenze, nonché di altre informazioni.

- 6) Questo trattato sarà registrato dai governi depositari conformemente all'art.102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo VI

Questo trattato non ha limiti di tempo. Ciascuna parte del trattato, esercitando il suo diritto di sovranità, ha diritto di ritirarsi dal trattato se ritiene che circostanze eccezionali connesse con il contenuto di questo trattato abbiano messo a repentaglio gli interessi supremi del suo paese. Essa deve informare tutte le parti del trattato del suo ritiro con tre mesi di anticipo.

Articolo VII

Questo trattato, i cui testi russo, inglese, francese, spagnolo e cinese sono ugualmente autentici, verrà depositato negli archivi dei governi depositari. Copie debitamente sottoscritte del presente trattato verranno consegnate dai governi depositari ai governi degli Stati che hanno firmato il trattato o che vi abbiano aderito.

ENDC/175
5 luglio 1966

CANADA

Tavola sinottica delle disposizioni dello schema di Trattato degli Stati Uniti d'America per la prevenzione della disseminazione delle armi nucleari e dello schema di Trattato dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla non-proliferazione delle armi nucleari.

Schema di Trattato degli Stati Uniti	Testo concordato	Schema di Trattato dell'Unione Sovietica
<p><u>Preambolo</u></p> <p>Le Parti contraenti Desiderando promuovere la pace e la sicurezza internazionali, Desiderando, in particolare, astenersi dall'intraprendere passi che estenderebbero e intensificherebbero la corsa agli armamenti, Ritenendo che l'ulteriore diffondersi delle armi nucleari costituirebbe un pericolo per il raggiungimento di questi fini, Ricordando che la risoluzione 1665 (XVI) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sollecita tutti gli Stati a collaborare al raggiungimento di questi scopi, Desiderando concludere accordi efficaci per porre fine alla corsa agli armamenti nucleari e ridurre gli armamenti esistenti comprendendo in questi, in particolare modo, gli arsenali nucleari,</p>		<p><u>Preambolo</u></p> <p>Gli Stati firmatari del Trattato, chiamati d'ora in poi "Parti Contraenti", Avendo preso in considerazione le conseguenze devastatrici che una guerra nucleare avrebbe per l'umanità intera e la necessità che ne consegue di non risparmiare gli sforzi per impedire il pericolo dello scoppio di una simile guerra e di prendere le misure atte a garantire la sicurezza dei popoli; In armonia con le risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che li impegnano a concludere un accordo che impedisca l'ulteriore proliferazione delle armi nucleari; Guidate dal desiderio di una pronta realizzazione di un accordo sulla completa proibizione ed eliminazione di ogni tipo di armi nucleari nel quadro di un disarmo completo e generale sotto rigoroso controllo internazio</p>

Schema di Trattato degli Stati Uniti	Testo concordato	Schema di Trattato dell'Unione Sovietica
<p>Ribadendo la decisione di raggiungere un accordo su un disarmo generale e completo sotto effettivo controllo internazionale,</p> <p>Hanno concordato quanto segue:</p> <p><u>ARTICOLO PRIMO</u></p> <p>Ciascuno degli Stati contraenti possessore di armi nucleari s'impegna:</p> <p>1.A non trasferire armi nucleari sotto il controllo nazionale di uno Stato non possessore d'armi nucleari, o sotto il controllo di un'associazione di Stati non possessori d'armi nucleari.</p> <p>2.A non fornire a uno Stato non possessore di armi nucleari o a un'associazione di tali Stati:</p> <p>a) assistenza nella fabbricazione di armi nucleari, nella preparazione alla fabbricazione delle medesime o nella sperimentazione di armi nucleari, nè</p> <p>b) incoraggiamenti o incitazioni alla fabbricazione o all'acquisizione, sotto altra forma, di armi nucleari proprie.</p> <p>3.A non intraprendere altra azione che pro</p>		<p>nale;</p> <p>Nel tentativo di contribuire al rilassamento della tensione internazionale nonché al rafforzamento della fiducia tra gli Stati e di facilitare con ciò la conclusione di un accordo sul disarmo completo e generale;</p> <p>Si dichiarano d'accordo su quanto segue:</p> <p><u>ARTICOLO PRIMO</u></p> <p>1.Le Parti contraenti in possesso di armi nucleari si accordano per non porre in alcun modo simili armi-sia direttamente che indirettamente per mezzo di terzi Stati o gruppi di Stati- in possesso o a disposizione di Stati o gruppi di Stati che non posseggono armi nucleari, e concordano altresì di non concedere ai detti Stati o gruppi di Stati il diritto di partecipare al possesso, alla disposizione o all'uso delle armi nucleari. Le parti summenzionate non forniranno armi nucleari o accorderanno il diritto di controllo su di esse, sul loro dislocamento o uso alle unità delle forze armate o ai singoli militari di Stati che non posseggono armi nucleari, anche nel caso che tali unità o militari siano sotto il comando di una qualsiasi alleanza militare.</p> <p>2.Le parti contraenti che posseggono armi nucleari concordano di non assistere direttamente o indirettamente tramite Stati terzi o gruppi di Stati, gli Stati che</p>

Schema di Trattato degli Stati Uniti	Testo concordato	Schema di Trattato dell'Unione Sovietica
<p>vocherebbe un aumento nel numero complessivo degli Stati o delle associazioni di Stati aventi il controllo delle armi nucleari.</p> <p>4. A non intraprendere alcuna azione tra quelle vietate ai termini dei precedenti paragrafi del presente Articolo, nè direttamente, nè indirettamente per il tramite di Stati terzi o di associazioni di Stati, o per il tramite di unità di forze armate o di membri di forze armate di qualsivoglia Stato, anche nel caso in cui tali unità o membri di forze armate si trovassero sotto il comando di un'alleanza militare.</p> <p><u>ARTICOLO II</u></p> <p>Ciascuno degli Stati contraenti non possessore di armi nucleari s'impegna:</p> <p>1. A non fabbricare armi nucleari, e a non sollecitare o accettare il passaggio di armi nucleari sotto il suo controllo nazionale o sotto il controllo di un'associazione di Stati non possessori di armi nucleari di cui sia membro.</p> <p>2. A non sollecitare nè accettare, e a non fornire, sia isolatamente che in associazione con altri Stati non possessori di armi nucleari:</p>		<p>non posseggono attualmente armi nucleari, nella produzione, o nella preparazione alla produzione o nel collaudo di tali armi, e si accordano per non trasmettere e alcuna informazione o documentazione sulla produzione, sui dati scientifici e di ricerca o altro che possa essere utilizzato nella produzione o nell'uso delle armi nucleari.</p> <p><u>ARTICOLO II</u></p> <p>1. Le parti contraenti che non posseggono armi nucleari si impegnano a non creare, produrre o preparare la produzione di armi nucleari, nè da sole nè con l'aiuto di altri Stati, sul loro territorio o sul territorio di altri Stati. Esse si impegnano anche ad astenersi dall'ottenere armi nucleari sotto qualsiasi forma - direttamente od indirettamente, tramite terzi Stati o gruppi di Stati - in loro possesso, disposizione o uso, e non parteciperanno al possesso, disposizione o uso di tali armi, nè alla relativa sperimentazione. Le summenzionate parti contraenti non cer</p>

Schema di Trattato degli Stati Uniti	Testo concordato	Schema di Trattato dell'Unione Sovietica
<p>a) assistenza nella fabbricazione di armi nucleari, nella preparazione alla fabbricazione delle medesime o nella sperimentazione di armi nucleari, nè</p> <p>b) incoraggiamenti o incitazioni alla fabbricazione o all'acquisizione, sotto altra forma, di armi nucleari proprie.</p> <p>3. A non intraprendere altra azione che provocherebbe un aumento nel numero complessivo degli Stati o delle associazioni di Stati aventi il controllo delle armi nucleari.</p> <p>4. A non intraprendere alcuna azione tra quelle vietate ai termini dei precedenti paragrafi del presente articolo, nè direttamente, nè indirettamente per il tramite di Stati terzi, o di associazioni di Stati, o per il tramite di unità o di membri delle loro forze armate, anche nel caso in cui tali unità o membri delle forze armate si trovassero sotto il comando di un'alleanza militare.</p>		<p>cheranno di acquisire il controllo sulle armi nucleari, o sulla loro dislocazione o uso per le unità delle proprie forze armate o per singoli militari di queste forze, anche se tali unità o militari fossero posti sotto il comando di qualche alleanza militare.</p> <p>2. Le parti contraenti che non posseggono armi nucleari si impegnano a non ricevere nè a tentare di ottenere, dagli Stati che posseggono armi nucleari, assistenza nella produzione di tali armi o informazioni o documentazioni sulla produzione, o sui dati scientifici e di ricerca o su altro che possa essere utilizzato nella produzione o nell'uso di armi nucleari.</p>
<p><u>ARTICOLO III</u></p> <p>Ciascuno degli Stati contraenti s'impegna a collaborare per facilitare l'applicazione, a tutte le attività nucleari a carattere pacifico, delle garanzie dell'Ente Internazionale per l'Energia Atomica o garanzie internazionali equivalenti.</p>		<p><u>ARTICOLO III</u></p> <p>Le parti contraenti si asterranno da qualsiasi appoggio, incoraggiamento od incitamento a quegli Stati che cercano di possedere armi nucleari, di produrle o di acquistare il diritto di disporre di simili ar-</p>

Schema di Trattato degli Stati Uniti	Testo concordato	Schema di Trattato dell'Unione Sovietica
<p><u>ARTICOLO IV (*)</u></p> <p>Nel presente Trattato</p> <p>a) l'espressione "Stato possessore di armi nucleari" designa uno Stato che possedga il controllo delle armi nucleari a partire dal.....</p> <p>b) l'espressione "Stato non possessore di armi nucleari" designa uno Stato che non è "Stato possessore di armi nucleari"</p> <p>c) la parola "controllo" designa il diritto o la capacità di mettere a fuoco armi nucleari senza la decisione concomitante di uno Stato possessore di armi nucleari.</p> <p>d) L'espressione "armi nucleari" designa</p> <p>(definizione da precisarsi ulteriormente).</p> <p><u>ARTICOLO V</u></p> <p>1. Il presente Trattato resterà aperto alla firma di tutti gli Stati; qualsiasi</p>		<p><u>ARTICOLO IV (*)</u></p> <p>1. Ciascuna delle parti contraenti può proporre emendamenti al Trattato. Il testo di ogni emendamento proposto sarà sottoposto ai governi depositari, che lo distribuiranno a tutte le parti contraenti. Quindi, se un terzo o più delle parti contraenti lo richiedesse, i governi depositari indiranno una conferenza a cui inviteranno tutte le parti contraenti, per esaminare tale emendamento.</p> <p>2. Qualsiasi emendamento a questo Trattato deve essere approvato dalla maggioranza di tutte le parti aderenti, compresi i voti di tutte le parti contraenti che posseggono armi nucleari. L'emendamento entra in vigore per tutte le parti contraenti dopo la deposizione degli strumenti di ratifica da parte della maggioranza di tutte le parti aderenti, compresi gli strumenti di ratifica da parte di tutte le parti contraenti che abbiano <u>armi nucleari</u>.</p> <p><u>ARTICOLO V</u></p> <p>1. Questo Trattato sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati. Qualunque Stato che</p>

(*) Nel testo Ufficiale i due Testi sono stati per errore scambiati

Schema di Trattato degli Stati Uniti	Testo concordato	Schema di Trattato dell'Unione Sovietica
<p>Stato che non firmerà il Trattato prima della sua entrata in vigore, in conformità del paragrafo 3 del presente articolo, potrà aderirvi in qualsiasi momento.</p> <p>2. Il presente Trattato sarà sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e di adesione verranno depositati presso i Governi del Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda Settentrionale, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e degli Stati Uniti d'America che vengono pertanto, designati come governi depositari.</p> <p>3. Il presente Trattato entrerà in vigore all'atto del deposito degli strumenti di ratifica da parte di Governi, comprendenti quelli del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda settentrionale, della Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e degli Stati Uniti d'America.</p> <p>4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione verranno depositati dopo l'entrata in vigore del Trattato stesso, esso entrerà in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica o di adesione.</p> <p>5. I Governi depositari informeranno immediatamente tutti gli Stati che aderiscono e firmano, della data di ciascuna firma, della data del deposito di ogni stru-</p>		<p>non firmasse il Trattato prima della sua entrata in vigore, in base al punto III di questo articolo, può accedervi in qualunque momento.</p> <p>2. Questo Trattato va ratificato dagli Stati che lo hanno firmato. Gli strumenti di ratifica e i documenti di adesione debbono essere depositati presso i governi nominati appunto governi depositari.</p> <p>3. Questo Trattato entrerà in vigore dopo la sua ratifica da parte di tutte le parti contraenti che posseggono armi nucleari e dopo la deposizione degli strumenti di ratifica.</p> <p>4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o documenti di adesione verranno depositati dopo l'entrata in vigore del Trattato, esso entrerà in vigore il giorno della deposizione dei loro strumenti di ratifica o documenti di adesione.</p> <p>5. I governi depositari informeranno immediatamente tutti gli Stati che hanno firmato o aderito al Trattato della data di ogni firma, della data della deposizione di ogni strumento di ratifica o documento di adesione, della data di entrata in vigore di questo Trattato, della data di ricezione di qualsiasi domanda di convocazione di conferenze, nonché di altre informazioni.</p>

Schema di Trattato degli Stati Uniti	Testo concordato	Schema di Trattato dell'Unione Sovietica
<p>mento di ratifica o di adesione al trattato e della data di entrata in vigore.</p> <p>6. Il presente Trattato verrà registrato dai governi depositari in conformità dello articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.</p> <p><u>ARTICOLO VI</u></p> <p>1. Il presente Trattato rimarrà in vigore per tempo indefinito, fermo restando il diritto di qualsiasi parte contraente di ritirarsi qualora essa ritenga che avvenimenti straordinari in relazione alla materia oggetto del Trattato abbiano posto in pericolo i supremi interessi del rispettivo paese. Essa dovrà dare comunicazione di tale ritiro a tutti gli Stati che vi hanno aderito ed hanno firmato e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con tre mesi di preavviso. Tale notifica dovrà includere una dichiarazione sugli avvenimenti straordinari che la parte considera tali da aver posto in pericolo i suoi supremi interessi.</p> <p>2.anni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, potrà essere indetta una conferenza delle parti, in data e luogo da destinarsi, previo accordo tra i due terzi degli Stati firmatari, onde riesaminare il funzionamento del Trattato stesso.</p>		<p>6. Questo Trattato sarà registrato dai governi depositari conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.</p> <p><u>ARTICOLO VI</u></p> <p>Questo Trattato non ha limiti di tempo. Ciascuna parte del Trattato, esercitando il suo diritto di sovranità, ha diritto di ritirarsi dal Trattato se ritiene che circostanze eccezionali connesse con il contenuto di questo Trattato abbiano messo a repentaglio gli interessi supremi del suo paese. Essa deve informare tutte le parti contraenti del suo ritiro con tre mesi di anticipo.</p>

Schema di Trattato degli Stati Uniti	Testo concordato	Schema di Trattato dell'Unione Sovietica
<p><u>ARTICOLO VII</u></p> <p>Il presente Trattato, i cui testi in lingua cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, verrà depositato negli archivi dei Governi depositari. Copie debitamente autenticate del presente trattato verranno trasmesse dai Governi depositari ai Governi degli Stati che firmeranno e aderiranno.</p> <p>In testimonianza di quanto sopra, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente trattato.</p> <p>Fatto in triplice copia, nella Città diil.....del mese didel 1965.</p>		<p><u>ARTICOLO VII</u></p> <p>Questo Trattato, i cui testi russo, inglese, francese, spagnolo e cinese sono ugualmente autentici, verrà depositato negli archivi dei governi depositari. Copie debitamente sottoscritte del presente Trattato verranno consegnate dai governi depositari ai governi degli Stati che hanno firmato il Trattato o che vi abbiano aderito.</p> <p>In testimonianza di quanto sopra, i plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.</p> <p>Fatto a.....il.....inesemplari.</p>

DOCUMENTI - ALLEGATI

N.5

ENDC/178
19 agosto 1966

BIRMANIA, BRASILE, ETIOPIA, INDIA, MESSICO, NIGERIA, SVEZIA
E REPUBBLICA ARABA UNITA

Memorandum sulla non-proliferazione delle armi nucleari

*

Presentando il loro punto di vista fondamentale sulla questione della non proliferazione delle armi nucleari, il 15 settembre 1965 le delegazioni della Birmania, del Brasile, dell'Etiozia, dell'India, del Messico, della Nigeria, della Repubblica Araba Unita e della Svezia hanno sottoposto un memorandum comune al Comitato delle diciotto potenze sul disarmo.

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 19 novembre 1965, ha adottato a stragrande maggioranza la risoluzione 2028 (XX) sulla non-proliferazione delle armi nucleari.

In questa risoluzione, l'Assemblea generale prendeva nota con soddisfazione degli sforzi compiuti dalle otto delegazioni per risolvere il problema della non-proliferazione delle armi nucleari, sforzi di cui è testimonianza il loro memorandum comune del 15 settembre 1965. Essa chiedeva inoltre alla conferenza del Comitato delle diciotto potenze sul disarmo di negoziare un trattato internazionale destinato ad impedire la proliferazione delle armi nucleari e ispirantesi ai seguenti principi fondamentali:

a) il trattato dovrà essere esente da scappatoie che possano permettere a potenze nucleari o non nucleari di far proliferare, direttamente o indirettamente, sotto qualsivoglia forma le armi nucleari;

b) esso dovrà stabilire un equilibrio accettabile di responsabilità e di obblighi reciproci tra potenze nucleari e potenze non nucleari;

c) esso dovrà costituire un passo verso la realizzazione del disarmo generale e completo e, in particolare, del disarmo nucleare;

d) dovranno essere previste disposizioni accettabili e applicabili onde assicurare l'efficacia del trattato;

e) nessuna clausola del trattato dovrà limitare in alcun modo il diritto di un qualunque gruppo di stati di stipulare trattati regionali miranti ad assicurare la totale assenza di armi nucleari sui loro rispettivi territori.

Le otto delegazioni prendono nota con soddisfazione del fatto che durante le discussioni che hanno avuto luogo da allora al Comitato delle diciotto potenze sul disarmo, principalmente sui progetti di trattato presentati dagli Stati Uniti (ENDC/152 e ENDC/152 Add.1) e dall'Unione Sovietica (ENDC/164), i suddetti principi hanno ottenuto di nuovo sostanziale appoggio; tuttavia le otto delegazioni riconoscono che i due progetti di trattato essendo stati presentati prima che fosse adottata la risoluzione 2028 (xx), non avrebbero potuto di conseguenza far concentrare l'attenzione sui principi in essa esposti.

Le otto delegazioni si rammaricano che non sia stato finora possibile arrivare ad un accordo su un trattato accettabile da tutti gli interessati. Sono profondamente consapevoli del pericolo inerente ad una situazione che scaturisce dall'assenza di un accordo sulla prevenzione della proliferazione delle armi nucleari. Esse considerano con apprensione la possibilità che questa situazione possa condurre non soltanto ad un incremento degli arsenali nucleari e a una disseminazione delle armi nucleari nel mondo intero, ma anche a un aumento del numero delle potenze in possesso di armi nucleari, con un aggravamento inoltre e delle tensioni tra stati e del rischio di una guerra nucleare.

Le otto delegazioni sanno che un grande ostacolo ad un accordo sono state sino a questo momento le divergenze concernenti gli armamenti nucleari nel quadro delle alleanze, problema discusso soprattutto tra le maggiori potenze e i loro alleati.

Per parte loro, le otto delegazioni hanno fatto sforzi per analizzare i problemi impliciti in un trattato mirante a impedire la proliferazione delle armi nucleari, fondato sui principi stabiliti dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Esse desiderano riassumere le loro considerazioni sotto la forma seguente:

Le otto delegazioni considerano il principio a) come ammesso in quanto sancisce che il trattato dovrà essere esente da scappatoie tali da permettere sia alle potenze in possesso di armi nucleari sia alle potenze che non posseggono armi nucleari di intraprendere azioni tali da determinare una proliferazione delle armi nucleari sotto una forma qualsiasi. Esse desiderano attirare l'attenzione sull'utilità di definire chiaramente i termini dell'accordo allo scopo di evitare equivoci

o interpretazioni contraddittorie sia per il presente che per l'avvenire.

Le otto delegazioni considerano che l'applicazione dei due principi b) e c) è importante per tutti i paesi che non posseggono armi nucleari e che in virtù del trattato di non proliferazione dovrebbero rinunciare all'acquisizione di tali armi.

Il principio c) sottolinea che il trattato deve essere parte integrante del processo di disarmo. Come indicava il precedente memorandum delle otto delegazioni, esso dovrebbe costituire un passo verso la realizzazione del disarmo generale e completo e più particolarmente del disarmo nucleare.

Il principio b) afferma che le responsabilità e gli obblighi accettabili da assumere da parte delle potenze nucleari e delle potenze non nucleari dovranno essere reciproci e equilibrati, e ciò dovrà essere incorporato nel trattato.

Le otto delegazioni riaffermano la loro convinzione espressa nel precedente memorandum che il trattato dovrebbe essere accompagnato o seguito da misure concrete atte ad arrestare la corsa agli armamenti nucleari e a limitare, ridurre e eliminare gli stocks d'armi nucleari, dei loro mezzi di lancio e dei vettori.

Le otto delegazioni hanno prodotto individualmente varie idee e suggerimenti concernenti tali misure concrete e cioè la interdizione completa degli esperimenti di armi nucleari, la cessazione nella produzione di materie fissili a fini militari entrambe le proposte rappresentando misure efficaci di non proliferazione, il blocco e la riduzione graduale degli stocks di armi nucleari, dei loro mezzi di lancio e dei vettori, l'interdizione dell'impiego di armi nucleari e una garanzia di sicurezza per gli stati che non ne posseggono. Queste svariate proposte potrebbero essere incorporate in un trattato tanto come parte del suo dispositivo quanto come dichiarazione d'intenzione.

Il principio d) stipula che disposizioni accettabili e applicabili assicurino l'efficacia del trattato. Le otto delegazioni ritengono che tali disposizioni dovrebbero essere tali da garantire il rispetto degli obblighi del trattato. Inoltre, esse pensano che essenziale per assicurare l'efficacia del trattato, particolarmente nel contesto degli impegni concernenti le varie misure a favore del disarmo menzionate nei paragrafi precedenti, sarebbe una clausola che dichiarasse il trattato soggetto a revisioni periodiche.

Le otto delegazioni stimano che il principio e) sia di

grande interesse per paesi situati in quelle regioni nelle quali sia possibile arrivare ad un accordo su un trattato di denuclearizzazione, che è in sè una misura di non proliferazione. Esse sperano che non debbano esservi difficoltà ad incorporare una clausola corrispondente a questo principio nel testo di un trattato sulla non-proliferazione.

Le otto delegazioni sperano inoltre che in relazione ad un accordo sulla non-proliferazione delle armi nucleari, si dichiarerà implicitamente l'intenzione di accrescere l'assistenza ai paesi in via di sviluppo allo scopo di favorire una accelerazione dei loro programmi di sviluppo dell'energia atomica a scopi pacifici.

Le otto delegazioni esprimono inoltre la speranza che siano presi provvedimenti adeguati per disporre il trasferimento delle importanti risorse liberate da tali misure di disarmo a favore dello sviluppo economico e sociale dei paesi finora meno sviluppati.

Data questa analisi le delegazioni della Birmania, del Brasile, dell'Etiopia, dell'India, del Messico, della Nigeria, della Repubblica Araba Unita e della Svezia, confermano la loro convinzione che è possibile e veramente urgente negoziare un trattato che rifletta il mandato assegnato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua risoluzione 2028 (xx) e che sia accettabile per tutti i paesi interessati e soddisfacente per la comunità internazionale.

DOCUMENTI ALLEGATI

N.6

ENDC
20 Agosto 1966

ITALIA

Memorandum riguardo ai due schemi
di Trattato sulla non-proliferazione

La delegazione italiana, desiderosa di contribuire alla urgente elaborazione di un trattato sulla non-disseminazione fondandosi sulla schema di trattato americano e prendendo in considerazione lo schema di trattato sovietico, esprime l'opinione già manifestata nel corso dei dibattiti del Comitato delle diciotto potenze, che un attento e dettagliato raffronto dei due schemi sarebbe estremamente utile e condurrebbe a risultati concreti. La delegazione ritiene che tale studio, che potrà essere basato sul documento ENDC/175 presentato dalla delegazione canadese, farebbe uscire fuori importanti somiglianze, tanto nella lettera quanto nello spirito, tra numerosi punti dei due trattati, e tra l'altro:

- 1) il preambolo;
- 2) gli articoli 1 e 2, per quel tanto che trattano della interdizione della fabbricazione di armi nucleari e dell'interdizione dell'assistenza nella fabbricazione di suddette armi;
- 3) gli articoli 5 e 6 concernenti l'entrata in vigore del trattato e la denuncia del trattato.

La delegazione italiana ritiene che si potrebbe agevolmente e rapidamente elaborare in stile di trattato dei compromessi sui punti precedenti che non sono di minore importanza. Tali accordi, pur non comprendendo la questione fondamentale del "controllo" delle armi nucleari, costituirebbero un primo passo di grande importanza e faciliterebbero la conclusione del del trattato di non-proliferazione.

La delegazione italiana, che ha più volte proposto tale studio nel corso della attuale sessione, si permette di attirare di nuovo l'attenzione del Comitato delle diciotto potenze su tale argomento e si augura che il lavoro suggerito possa essere iniziato il più presto possibile allo scopo di aprire la via ad una rapida conclusione del trattato di non-proliferazione.

DOCUMENTI - Allegati

N.1

ENDC/152

17 agosto 1965

Stati Uniti D'America

Schema di Trattato per la prevenzione della disseminazione delle armi nucleari.

Le parti contraenti, desiderando promuovere la pace e la sicurezza internazionali, desiderando in particolare, astenersi dall'intraprendere passi che estenderebbero e intensificherebbero la corsa agli armamenti, ritenendo che l'ulteriore diffondersi delle armi nucleari costituirebbe un pericolo per il raggiungimento di questi fini, ricordando che la Risoluzione 1665 (XVI) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sollecita tutti gli Stati a collaborare al raggiungimento di questi scopi, desiderando concludere accordi efficaci per porre fine alla corsa agli armamenti nucleari e ridurre gli armamenti esistenti comprendendo in questi, in particolare modo, gli arsenali nucleari, ribadendo la decisione di raggiungere un accordo su un disarmo generale e completo, sotto effettivo controllo internazionale, hanno concordato quanto segue:

Articolo I

- 1) Ciascuno degli Stati nucleari contraenti si impegna a non trasferire alcuna arma nucleare sotto il controllo nazionale di qualsiasi Stato non nucleare, sia direttamente che indirettamente attraverso un'alleanza militare; e ciascun contraente si impegna a non intraprendere altra azione che provocherebbe un aumento nel numero complessivo degli Stati e delle organizzazioni aventi potere indipendente di usare armi nucleari.
- 2) Ciascuno degli Stati nucleari contraenti si impegna a non dare assistenza ad alcun Stato non nucleare nella fabbricazione di armi nucleari.

Articolo II

- 1) Ciascuno degli Stati non nucleari contraenti si im-

pegna a non fabbricare armi nucleari; ciascun contraente si impegna a non sollecitare o accettare il passaggio di armi del genere sotto il suo controllo nazionale, sia direttamente che indirettamente attraverso un'alleanza militare; e ciascun contraente si impegna a non intraprendere altra azione che provocherebbe un aumento nel numero complessivo degli Stati e delle organizzazioni aventi potere indipendente di usare armi nucleari.

- 2) Ciascuno degli Stati non nucleari contraenti si impegna a non sollecitare o accettare assistenza nella fabbricazione di armi nucleari o a concedere tale assistenza.

Articolo III

Ciascuno degli Stati contraenti si impegna a collaborare per facilitare l'applicazione, a tutte le attività nucleari a carattere pacifico, delle garanzie dell'Ente Internazionale per l'Energia Atomica o garanzie internazionali equivalenti.

Articolo IV

Nel presente trattato:

- a) Per "Stato nucleare" si intende uno Stato in possesso di potere indipendente di servirsi di armi nucleari come
- b) Per "Stato non nucleare" si intende qualsiasi Stato che non sia uno Stato nucleare.

Articolo V

- 1) Il presente trattato resterà aperto alla firma di tutti gli Stati; qualsiasi Stato che non firmerà il trattato prima della sua entrata in vigore, in conformità del paragrafo 3 del presente articolo, potrà aderirvi in qualsiasi momento.
- 2) Il presente trattato sarà sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e di adesione verranno depositati presso i Governi del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e degli Stati Uniti d'America che vengono per-

tanto, designati come governi depositari.

- 3) Il presente trattato entrerà in vigore all'atto del deposito degli strumenti di ratifica da parte di ... Governi, comprendenti quelli del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda settentrionale, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e degli Stati Uniti d'America.
- 4) Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione verranno depositati dopo l'entrata in vigore del trattato stesso esso entrerà in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica o di adesione.
- 5) I Governi depositari informeranno immediatamente tutti gli Stati che aderiscono e firmano, della data di ciascuna firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione al trattato e della data dell'entrata in vigore.
- 6) Il presente trattato verrà registrato dai governi depositari in conformità dell'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Articolo VI

- 1) Il presente trattato rimarrà in vigore per tempo indefinito, fermo restando il diritto di qualsiasi parte contraente di ritirarsi qualora essa ritenga che avvenimenti straordinari in relazione alla materia oggetto del trattato abbiano posto in pericolo i supremi interessi del rispettivo paese. Esso dovrà dare comunicazione di tale ritiro a tutti gli altri Stati che vi hanno aderito ed hanno firmato e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con tre mesi di preavviso. Tale notifica dovrà includere una dichiarazione sugli avvenimenti straordinari che la parte considera tali da aver posto in pericolo i suoi supremi interessi.
- 2)anni dopo l'entrata in vigore del presente trattato, potrà essere indetta una conferenza delle parti, in data e luogo da destinarsi, previo accordo tra i due terzi degli Stati firmatari, onde riesaminare il funzionamento del trattato stesso.

Articolo VII

Il presente trattato, i cui testi in lingua cinese,

francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, verrà depositato negli archivi dei Governi depositari. Copie debitamente autentiche del presente trattato verranno trasmesse dai Governi depositari ai Governi degli Stati che firmeranno e aderiranno.

In testimonianza di quanto sopra, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente trattato. Fatto in triplice copia, nella città di il del mese di del 1965.

DOCUMENTI - ALLEGATI

N.2

ENDC/152) Add.1
21 marzo 1966

Stati Uniti D'America

Emendamenti allo schema di Trattato degli Stati Uniti d'America per la prevenzione della disseminazione delle armi nucleari.

Articolo I

Ciascuno degli Stati contraenti possessore di armi nucleari s'impegna:

- 1) A non trasferire armi nucleari sotto il controllo nazionale di uno Stato non possessore di armi nucleari, o sotto il controllo di un'associazione di Stati non possessori di armi nucleari.
- 2) A non fornire a uno Stato non possessore di armi nucleari o a un'associazione di tali Stati:
 - a) assistenza nella fabbricazione di armi nucleari, nella preparazione alla fabbricazione delle medesime o nella sperimentazione di armi nucleari, nè
 - b) incoraggiamenti o incitazioni alla fabbricazione o all'acquisizione, sotto altra forma, di armi nucleari proprie.
- 3) A non intraprendere altra azione che provocherebbe un aumento nel numero complessivo degli Stati o delle associazioni di Stati aventi il controllo delle armi nucleari.
- 4) A non intraprendere alcuna azione tra quelle vietate ai termini dei precedenti paragrafi del presente articolo, nè direttamente, nè indirettamente per il tramite di Stati terzi o di associazioni di Stati, o per il tramite di unità di forze armate o di membri di forze armate di qualsivoglia Stato, anche nel caso in cui tali unità o membri di forze armate si trovassero sotto il comando di un'alleanza militare.